

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

-

Procedura per la gestione delle segnalazioni

INDICE

1.	Premessa	pag. 3
2.	Finalità	pag. 3
3.	Campo di applicazione	pag. 4
4.	Riferimenti	pag. 5
5.	Le segnalazioni	pag. 5
	5.1 Cosa è una segnalazione	pag. 5
	5.2 Chi può effettuare una segnalazione	pag. 6
	5.3 Contenuto della segnalazione	pag. 6
	5.4 Invio delle segnalazioni	pag. 7
	5.5 Canali dedicati alle segnalazioni	pag. 8
6.	Tutele	pag. 8
7.	Trattamento delle segnalazioni	pag. 9
	7.1 Responsabilità	pag. 9
	7.2 Analisi preliminare	pag. 10
	7.3 Approfondimenti specifici	pag. 10
	7.4 Reportistica	pag. 11
	7.5 Conservazione della documentazione	pag. 12
8.	Glossario	pag. 12
	Allegato A: fac-simile da utilizzare per effettuare la segnalazione	pag. 17

1. PREMESSA

La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare la gestione del processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (*cd. Whistleblowing*) relative a possibili frodi, reati, illeciti o di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali, commesse:

- dagli amministratori e dai dirigenti della Società;
- dai dipendenti;
- da soggetti esterni (collaboratori, agenti, rappresentanti, consulenti, fornitori, partner etc.) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito di aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Si intende, inoltre, disciplinare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e le tutele che BAIONI CRUSHING PLANTS SRL (di seguito anche "BAIONI" o "Società") assicura ai segnalanti e ai segnalati, nelle more dell'accertamento della fondatezza della segnalazione e di eventuali responsabilità.

BAIONI CRUSHING PLANTS SRL intende infatti garantire che i destinatari delle segnalazioni tratteranno con confidenzialità l'identità del segnalante e del segnalato, nel rispetto assoluto dei principi di riservatezza e di protezione dei dati, nonché delle normative di tutela dei lavoratori e della privacy vigenti.

2. FINALITA'

Con la presente Procedura si intende garantire un ambiente di lavoro in cui apicali, dipendenti, esterni, collaboratori e consulenti, possano segnalare comportamenti illegittimi posti in essere all'interno di BAIONI CRUSHING PLANTS SRL.

La procedura è anche finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (*cd. disciplina Whistleblowing*)".

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'ente (di cui uno di tipo cartaceo/informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura, adottata dalla Società che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna, ha contenuto normativo e valore di strumento operativo ed è sottoposta a revisione con cadenza annuale. Ogni modifica o aggiornamento della Procedura deve essere approvata dall'Amministratore di BAIONI CRUSHING PLANTS SRL.

4. RIFERIMENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI ED ESTERNI

- Gestione del procedimento disciplinare;
- Modello organizzativo per la gestione dei dati personali (“Modello Privacy”);
- Sistema procedurale vigente;
- Codice della Privacy ex D. Lgs. 196/03, Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR” e disposizioni normative collegate in materia di privacy;
- D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

5. LE SEGNALAZIONI**5.1 Cosa è una segnalazione**

Per segnalazione si intende qualsiasi notizia riguardante possibili frodi, reati, illeciti o qualunque condotta irregolare o non conforme a quanto stabilito dalle procedure interne.

In particolare, ai fini della segnalazione, sono rilevanti in via esemplificativa e non esaustiva:

- Comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di leggi o regolamenti, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della Società (es: inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, violazione della privacy, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali);
- Comunicazioni di presunte violazioni a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito;
- Denunce, provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
- Esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli di processo, disapplicazione di procedure operative etc. Nel caso di dubbi sull’opportunità di effettuare una segnalazione, è possibile contattare direttamente il Responsabile Whistleblowing.

5.2 Chi può effettuare una segnalazione

Può effettuare una segnalazione chiunque svolga un determinato compito o funzione, come, ad esempio:

- i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, i lavoratori autonomi, i tirocinanti, retribuiti e non, i volontari, i candidati a posizioni lavorative, i clienti;
- gli amministratori e i membri degli organi societari;

- le Terze parti non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi, a titolo non esaustivo, collaboratori, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, tutti i soggetti che agiscono per conto della Società, i fornitori e in generale tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori.

5.3 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione di cui è a conoscenza, utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti, sebbene non sia indispensabile che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato.

A tal fine viene allegato (identificato con lettera A) alla presente procedura, modulo da poter utilizzare quale fac-simile e, di seguito, si riportano gli elementi che le segnalazioni dovrebbero, preferibilmente, contenere:

- Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione dell'illecito;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5.4 Invio delle Segnalazioni

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i prestatori di lavoro, i soci ed i Terzi devono inviare le segnalazioni, anche in forma anonima, attraverso i canali e le modalità esposte nel successivo paragrafo, non appena vengono a conoscenza degli eventi che le hanno generate.

Tali segnalazioni devono contenere elementi sufficientemente circostanziati in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.) per permettere di effettuare successive indagini.

I segnalanti anonimi devono essere consci del fatto che la loro segnalazione potrebbe comportare maggiori difficoltà di accertamento, potendo essere più complicato per il destinatario mantenere i contatti con il segnalante anonimo e chiedere, ove necessario, la sua collaborazione.

In ogni caso, il segnalante che non occultasse la propria identità sarà tutelato nell'identità, come meglio specificato nel paragrafo "TUTELE".

Qualora un dipendente o amministratore dovesse ricevere una segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti/terzi) in forma verbale o scritta, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione medesima, con immediatezza ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente Procedura, con l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari da parte della funzione competente.

Si precisa che, quando la segnalazione inviata all'organo deputato a riceverla ha per oggetto notizie e documenti che siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

5.5 Canali dedicati alle Segnalazioni

Le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate dal segnalante nelle seguenti modalità:

- Forma vocale mediante numero: 0731299617, detenuto dal responsabile esterno nominato Saev Srl – Dipartimento Legale, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Le chiamate, nell'interesse del segnalante, potranno essere registrate.

- Comunicazione scritta, all'attenzione del "Dipartimento Legale della società Saev Srl - Responsabile Whistleblowing di BAIONI CRUSHING PLANTS SRL", tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: via Don Minzoni n. 3/F, Jesi (An), CAP 60020.

Le segnalazioni possono essere effettuate, su richiesta della persona segnalante, anche mediante un incontro diretto (in presenza) con il Responsabile Whistleblowing (Responsabile del Dipartimento Legale della Saev Srl).

È corrisposto al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni a decorrere dal ricevimento ed un riscontro alla stessa entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per l'avviso di ricevimento).

È previsto l'obbligo in capo al Responsabile Whistleblowing del tracciamento, in un'apposita reportistica, di tutte le segnalazioni ricevute.

Semestralmente viene svolto un controllo di completezza a cura del Responsabile Whistleblowing al fine di accertare che tutte le segnalazioni pervenute siano state trattate ed inserite nella reportistica sopra citata.

6. TUTELE

La presente Procedura garantisce la tutela nei confronti del segnalante e del segnalato nei seguenti ambiti:

- Privacy: è garantita la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, salve espresse previsioni di legge, la riservatezza del contenuto della segnalazione e dei documenti ad essa connessi. Con riferimento all'esercizio da parte degli interessati dei diritti connessi alla normativa privacy (diritto di notifica, cancellazione, oblio etc.) si faccia riferimento al Modello Privacy adottato da BAIONI CRUSHING PLANTS SRL.
- Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937, è effettuato a norma del GDPR e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725;
- Protezione personale:

- il licenziamento ritorsivo, il demansionamento, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulli;
 - nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate sono previste sanzioni disciplinari;
 - Abuso: sono evitate situazioni in cui il segnalante abusi della presente Procedura per ottenere vantaggi personali;
- Legalità: nessun procedimento disciplinare si può basare esclusivamente sulla segnalazione. In accordo con il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, le tutele previste per il soggetto segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile si applicano anche:
 - alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che sono legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ai colleghi di lavoro della persona segnalante o che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
 - agli enti di proprietà della persona segnalante o che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

7. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

7.1 Responsabilità

La ricezione delle segnalazioni è attribuita al Responsabile Whistleblowing, il quale provvede ad archiviare tutta la documentazione ricevuta o acquisita in fase di verifica. In particolare, procederà ad archiviare le comunicazioni ricevute tramite gli appositi canali o a trascrivere/ rendicontare eventuali segnalazioni ricevute tramite canali alternativi. Il monitoraggio della tempestiva e puntuale gestione di tutte le segnalazioni ricevute è effettuato tramite reportistica periodica del Responsabile Whistleblowing, anche negativa (si veda il paragrafo 7.4).

7.2 Analisi preliminare

Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dal Responsabile Whistleblowing al fine di verificare l'esistenza dei requisiti indicati dalla Procedura, ossia determinarne l'inerenza o meno all'ambito di whistleblowing.

Qualora la segnalazione abbia rilievo ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, il Responsabile Whistleblowing ne dà immediata comunicazione all'Amministratore della BAIONI CRUSHING PLANTS SRL.

Quest'ultimo, informato della segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e/o anonimato del segnalante, collaborerà all'accertamento e alla gestione della stessa.

Qualora il Responsabile Whistleblowing valutasse la segnalazione una semplice lamentela personale o abbia verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato dall'Autorità competente, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.

Allo stesso modo il Responsabile Whistleblowing contatterà il segnalante – se noto – in caso ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. Il Responsabile Whistleblowing, poi, procederà all'archiviazione della segnalazione se non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, in cui il Responsabile Whistleblowing ritenga necessaria una verifica, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza.

7.3 Approfondimenti specifici

Con riferimento a ciascuna segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, il Responsabile Whistleblowing provvederà a:

- a) Avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti (eventualmente anche tramite attività di audit), nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla segnalazione;
- b) Concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- c) Avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;
- d) Concordare con il management (es. responsabile della Funzione interessata dalla segnalazione) l'eventuale piano di azione necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;
- e) Concordare con le funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori);

f) Richiedere l'avvio, d'intesa con l'Ufficio Personale (qualora esistente) e/o l'Amministratore, di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermato anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;

g) Sottoporre alla valutazione dell'Amministratore, con il supporto dell'Ufficio Personale (qualora esistente), gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

7.4 Reportistica

Il Responsabile Whistleblowing, una volta conclusi gli approfondimenti, comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla segnalazione ai Responsabili delle strutture aziendali eventualmente interessate dai contenuti della segnalazione medesima, oppure all'Amministratore il quale poi dovrà informare in merito ad eventuali provvedimenti da intraprendere verso i dipendenti segnalati.

Il Responsabile Whistleblowing annualmente fornisce all'Amministratore un apposito report riepilogativo delle segnalazioni pervenute, omettendo i dati personali delle persone coinvolte, contenente: il numero delle segnalazioni ricevute, il numero delle segnalazioni gestite e gli esiti delle analisi effettuate, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

I report sono predisposti garantendo l'anonimato degli interessati ed in coerenza con il Modello Privacy adottato da BAIONI CRUSHING PLANTS SRL.

È fatta salva inoltre, la possibilità per il segnalante di chiedere un aggiornamento o un riscontro in merito alla propria segnalazione, ma anche di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto, o addirittura aggravato.

Viene garantito il diritto dei dipendenti, dirigenti e amministratori di richiedere al responsabile Whistleblowing, se sono presenti segnalazioni a suo carico, anche in questo caso, in coerenza con il Modello Privacy, deve essere garantito il diritto all'anonimato del segnalante.

7.5 Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Responsabile Whistleblowing cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni

riguardanti le segnalazioni, nonché assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto secondo il principio di necessità ed in conformità con il Modello Privacy adottato da BAIONI CRUSHING PLANTS SRL.

8. GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale di BAIONI CRUSHING PLANTS SRL o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con BAIONI CRUSHING PLANTS SRL eventualmente ad essa collegate e/o da essa controllate;

- Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;

ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato sentore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

- Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- Informazioni sulle violazioni: informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite

nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;

- Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;

- Personale di BAIONI CRUSHING PLANTS SRL: coloro che sono legati a BAIONI CRUSHING PLANTS SRL da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;

- Segnalante: la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica;

- Segnalazione: la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale BAIONI CRUSHING PLANTS SRL e/o a Terzi su violazioni di leggi e regolamenti, nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella Società;

- Segnalazione anonima: segnalazione in cui le generalità del segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;

- Segnalazione circostanziata: segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni:

i) "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione di Audit;

ii) “non verificabili”, qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;

- Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

i) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;

ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive;

iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;

- Segnalazione relativa a fatti rilevanti:

i) Segnalazione che riguarda i Vertici aziendali e/o i componenti degli organi sociali di BAIONI CRUSHING PLANTS SRL;

ii) Segnalazione per la quale, anche dalle preliminari analisi, siano configurabili gravi violazioni, tali da esporre la società al rischio di responsabilità penale-amministrativa anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2021;

iii) Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all’esito delle verifiche preliminari, sia rinvenibile per BAIONI CRUSHING PLANTS SRL un impatto qualitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull’informativa finanziaria). L’impatto è “significativo” sotto l’aspetto qualitativo se le

anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell'informativa finanziaria;

- Terzi: le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale di BAIONI CRUSHING PLANTS SRL, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con BAIONI CRUSHING PLANTS SRL, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale.

ALLEGATO A**PARTE A: SEGNALAZIONE**

Attenzione: questa parte va stampata e inserita in una busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura “SEGNALAZIONE”

Qual è il suo rapporto con BAIONI CRUSHING PLANTS SRL?	
Violazione segnalata	
In quale ufficio o area si è verificato?	
Come è venuto a conoscenza dell'accaduto?	
Lei è vittima o testimone?	
Quando è accaduto? (Indichi una data o un periodo)	
Quale è la posizione dell'autore del fatto?	
Inviare ove disponibile eventuale documentazione a corredo della segnalazione.	Allegati:
Chi ha tratto beneficio dal fatto?	
Descrizione circostanziata del fatto	
Eventuali testimoni	

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Versione del 05/08/2025
---	---------------------------------	------------------------------------

Ha già fatto questa segnalazione attraverso altri canali?	
---	--

Vuole fornire i suoi dati identificativi? Si __ No __

Se sì, legga attentamente la seguente informativa per il trattamento dei dati personali.

PARTE B – IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Attenzione: questa parte va stampata e inserita in una seconda busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura “IDENTITÀ DEL SEGNALANTE”.

PARTE A e PARTE B vanno archiviate separatamente dal Gestore del canale interno.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito, anche, il “GDPR”) Le forniamo la presente informativa che viene resa con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli appositi canali di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la società BAIONI CRUSHING PLANTS SRL l’informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell’informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Il titolare del trattamento dei dati è BAIONI CRUSHING PLANTS SRL con sede in Monte Porzio alla via Cesanense n. 176.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I trattamenti connessi hanno luogo in Italia e non sussiste alcuna attività di trasferimento o diffusione all’estero o in Paesi extra UE. Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo con finalità di rilevazione statistica e in ogni caso in modo anonimo e/o aggregato.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati forniti dal segnalante - al fine di comunicare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con BAIONI CRUSHING PLANTS SRL commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo - vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

DATI TRATTATI.

I dati personali trattati sono esclusivamente:

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Indirizzo
- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono (eventuale)
- Il suo stato di “segnalante”

MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati del segnalante comporta l’avvio della procedura di valutazione secondo i protocolli di cui la società si è dotata. Il segnalante, limitatamente all’utilizzo della posta ordinaria, può decidere di agire in forma anonima e non fornire i dati in modo da non rendere conoscibile la sua identità al Gestore del canale interno. Le segnalazioni pervenute in forma anonima saranno prese in considerazione come segnali di allarme e utilizzate nei procedimenti di vigilanza “ordinari” all’interno dell’azienda.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati personali è costituita dall’art.6 comma 1 lett. c) e lett. e) GDPR (rispettivamente per adempiere un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico).

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti ovvero per la gestione della segnalazione. In ogni caso, i dati saranno conservati per la durata massima di 5 anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI RACCOLTI

I suoi dati personali saranno trattati, per ciò che concerne i trattamenti elementari di raccolta, registrazione, conservazione, uso e distruzione, dal “Gestore del canale interno” che comunque agisce direttamente sotto l’autorità del Titolare del Trattamento. Qualora sia necessario coinvolgere altre figure

interne o esterne all'azienda (es. Organismo di Vigilanza, Consulente del Lavoro) nell'indagine, il Gestore avrà cura di anonimizzare i dati.

L'autorizzazione al trattamento sarà formalizzata dal Titolare secondo le disposizioni presenti all'art. 29 del GDPR e quindi sempre e solo in forma scritta e solo dopo che il "Gestore del canale interno" sia stato formato sui temi del GDPR e sulle responsabilità connesse al loro ruolo di autorizzati.

Il D.Lgs.24/2023 riconosce al segnalato il diritto di richiedere l'accesso all'identità del segnalante così da esercitare il suo diritto alla difesa. In tal caso, la comunicazione dei suoi dati personali avverrà solo dietro suo espresso consenso scritto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. A.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO.

Le segnalazioni di illeciti sono trasmesse al "Gestore del canale interno" con le modalità previste nella Procedura Whistleblowing reperibile sul sito aziendale e diffusa ai soggetti interessati, e costituite da:

- invio di posta raccomandata;
- mediante segnalazione orale a seguito colloquio.

I dati personali, trasmessi con qualsiasi mezzo tra quelli sopra elencati, sono trattati con strumenti manuali e per le finalità sopra indicate. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il trattamento è consentito attraverso mezzi e strumenti, anche digitali, messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l'autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. A questi è consentito l'accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario allo svolgimento delle attività di trattamento.

Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che:

- le misure di sicurezza tecniche ed organizzative relative agli strumenti mediante i quali i Suoi dati sono trattati siano efficaci, in buono stato e costantemente aggiornate;
- i Suoi dati non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati oltre il tempo;
- i Suoi dati siano conservati con adeguate garanzie di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti;

- i Suoi dati siano conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione della segnalazione ed in particolare non oltre il tempo massimo di conservazione indicato nella presente informativa.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

A certe condizioni Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dall'art. 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR e, in particolare, di chiederci:

- l'accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
- l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese.

Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:

Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Telefono: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it – Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it.

Firma per conferma di lettura, comprensione e accettazione dei contenuti dell'informativa

_____, li _____

COMPILI ORA I SEGUENTI CAMPI:

Nome _____ Cognome _____

Metodo di contatto: Mail _____ Telefono _____

Indirizzo _____ Città _____ CAP _____

Cod. Fiscale _____

Alleggi copia di un documento di riconoscimento.

L'invio del presente modulo può essere effettuato all'attenzione del Gestore del canale interno di segnalazione nonché preposto alla gestione della stessa segnalazione, secondo le modalità prevista dalla procedura di Whistleblowing, ovvero:

- Per posta raccomandata, in busta chiusa, mediante invio delle due parti di questo modulo, all'attenzione del Responsabile della Procedura Whistleblowing – Dipartimento Legale Saev Srl, via Don Minzoni n. 3/F- Jesi (An).

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Comunicazione strettamente riservata". All'interno della busta saranno inserite due ulteriori buste: una con scritto all'esterno "dati del segnalante", contenente la parte B del modulo ed il documento di identità; nella seconda busta sarà inserita la parte A con la segnalazione scrivendo all'esterno della busta "segnalazione". Questo consentirà di separare segnalazione e dati del segnalante;

- mediante, in alternativa, una segnalazione verbale, con dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal Responsabile. Per redigere il verbale, la funzione utilizzerà il modello "whistleblowing", allegato A alla presente procedura.

I riferimenti per contattare il Referente Whistleblowing sono i seguenti: numero di tel. 0731299617, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Le chiamate, nell'interesse del segnalante, potranno essere registrate.

Non sono ammesse segnalazioni effettuate per mail.

In ogni caso, entro 7 giorni dalla ricezione della presente riceverà conferma di ricevimento da parte del Responsabile che le risponderà entro 90 giorni solari.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione del
05/08/2025